



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE  
*Città metropolitana di Venezia*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 82 del 23/10/2025

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **17:10**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza Il Sindaco Claudio Marian.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale dott. Simone Bortolan.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
MARIAN CLAUDIO	Sindaco	SI
CONCETTI ROSANA	Vicesindaco	SI
NARDESE ALESSANDRO	Assessore	NO
BORIN BRUNA	Assessore	SI
SPADOTTO LORENZO	Assessore	NO

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

## OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ANNO 2026

### Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" il quale stabilisce all'art. 4 che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;
- l'art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017 il quale ha esteso la disciplina dell'imposta di soggiorno anche alle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;
- l'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) che dispone *"salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- l'articolo 4, comma 1- ter del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 introdotto dall'art. 180 comma 3 del Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha cambiato la qualificazione giuridica del gestore delle strutture dichiarandolo responsabile del pagamento dell'imposta e disponendo in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione l'applicazione, nei suoi confronti, di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
- l'articolo 4, comma 5- ter del Decreto n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge, n. 96 del 21 giugno 2017, il quale stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo di una locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno il quale, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione subirà l'applicazione nei suoi confronti di una sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;

### Vista

la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" pubblicata sul Bur Veneto n. 51 del 18 giugno 2013 la quale:

- all'art. 8 stabilisce che: *"Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto"*;
- al titolo II, capo I descrive e suddivide per tipologia le varie strutture ricettive al fine dell'applicazione graduata dell'imposta di soggiorno;

### Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18 aprile 2023 con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1 giugno 2023 su tutto il territorio comunale l'imposta di soggiorno, nonché approvato il relativo Regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 novembre 2023 con la quale è stato modificato il Regolamento comunale di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07 dicembre 2023 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2024 nonché la determinazione delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi prescritti agli articoli 9 e 10 del Regolamento medesimo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE BORTOLAN, Claudio Marian e stampato il giorno 16/12/2025 da Francesca Basso.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la deliberazione di Giunta Comunale 113 del 14 novembre 2024 con la quale sono state confermate le tariffe approvate per l'anno 2024 anche per l'anno in corso come di seguito meglio indicato:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE*	IMPOSTA (€/pers/pern)
<b>Strutture Alberghiere*</b> : Hotel/alberghi e residenze turistico-alberghiere	1 stella	€ 1,00
	2 stelle	
	3 stelle/3 stelle sup.	
	4 stelle/4 stelle sup. 5 stelle	€ 2,00
<b>Strutture ricettive complementari*</b>		
Alloggi turistici: affittacamere, locande	2/3/4 leoni	€ 1,00
Case per vacanze: case per ferie, centri di vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi, case per vacanze sociali	2/3/4 leoni	€ 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: residence, appartamenti vacanze	2/3/4 leoni	€ 1,00
Bed and Breakfast (B&B)	2/3/4 leoni	€ 1,00
<b>Attività di agriturismo*</b>	1/2/3/4/5 girasoli	€ 1,00
<b>Locazioni turistiche:</b> unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate		€ 1,00

#### Considerato

- l'articolo 1 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, "Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo" il quale prevede che le tariffe siano approvate annualmente con deliberazione di Giunta comunale nell'osservanza dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e attività agrituristiche alberghiera, secondo i criteri fissati dall'articolo 5 del su citato Regolamento comunale ossia:
  - l'imposta di soggiorno è determinata per persona ed a pernottamento;
  - l'imposta di soggiorno è articolata con criteri di gradualità, in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo;
- che è altresì demandato alla Giunta Comunale stabilire la misura delle sanzioni da applicarsi in caso mancata presentazione della dichiarazione annuale all'agenzia delle entrate nonché la misura delle sanzioni per violazioni al Regolamento comunale previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 dello stesso;

**Rilevato** l'importante numero di presenze che ogni anno si registrano nel territorio comunale in quanto posizione logistica privilegiata sia per la vicinanza con le città di Venezia, Treviso e delle maggiori località balneari dell'Alto Adriatico sia per la presenza nel territorio comunale dell'Outlet e dell'autostrada "Serenissima" oltre che alla prossimità con l'aeroporto "Marco Polo";

**Ritenuto** opportuno incentivare e, comunque almeno mantenere costante negli anni, il movimento turistico e non solo registrato negli ultimi due anni (con una media di 174.129 persone), migliorando ed offrendo servizi pubblici sempre più adeguati attraverso un incremento degli investimenti in tale ambito, oltre a quelli rivolti alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale ed ambientale del territorio anche attraverso l'organizzazione e realizzazione di eventi senza la necessità di sottrarre risorse ad altre attività messe in campo dall'ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE BORTOLAN, Claudio Marian e stampato il giorno 16/12/2025 da Francesca Basso.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**Ritenuto, pertanto**, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, dopo aver sentito, in ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio, apportare un minimo aumento tariffario a tutte le strutture ricettive presenti a Noventa di Piave e ciò al fine di evitare che la manovra stessa possa incidere negativamente sulla competitività di alcune strutture ricettive a discapito di altre.

**Atteso** quanto sopra, modificare, per l'anno 2026, le tariffe dell'imposta di soggiorno come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE*	IMPOSTA (€/pers/pern)
<b>Strutture Alberghiere*</b> : Hotel/alberghi e residenze turistico-alberghiere	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	
	3 stelle/3 stelle sup.	
	4 stelle/4 stelle sup.	€ 2,50
5 stelle		
<b>Strutture ricettive complementari*</b>		
Alloggi turistici: affittacamere, locande	2/3/4 leoni	€ 1,50
Case per vacanze: case per ferie, centri di vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi, case per vacanze sociali	2/3/4 leoni	€ 1,50
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: residence, appartamenti vacanze	2/3/4 leoni	€ 1,50
Bed and Breakfast (B&B)	2/3/4 leoni	€ 1,50
<b>Attività di agriturismo*</b>	1/2/3/4/5 girasoli	€ 1,50
<b>Locazioni turistiche:</b> unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate		€ 1,50

**Tenuto conto** che, per effetto dell'articolo 4, comma 7 del Decreto Legge n. 50 del 2017, la rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno può essere effettuata in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione;

**Precisato che** l'art. 13, comma 15-quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone come segue: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.";

**Precisato altresì che** l'art. 13 commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE BORTOLAN, Claudio Marian e stampato il giorno 16/12/2025 da Francesca Basso.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

#### Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e art 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, entrambi espressi dalla Responsabile E.Q. del Settore economico finanziario;

ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduate per tipologia di struttura e categoria stabilite come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE*	IMPOSTA (€/pers/pern)
<b>Strutture Alberghiere*</b> : Hotel/alberghi e residenze turistico-alberghiere	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	
	3 stelle/3 stelle sup.	
	4 stelle/4 stelle sup.	€ 2,50
5 stelle		
<b>Strutture ricettive complementari*</b>		
Alloggi turistici: affittacamere, locande	2/3/4 leoni	€ 1,50
Case per vacanze: case per ferie, centri di vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi, case per vacanze sociali	2/3/4 leoni	€ 1,50
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico: residence, appartamenti vacanze	2/3/4 leoni	€ 1,50
Bed and Breakfast (B&B)	2/3/4 leoni	€ 1,50
<b>Attività di agriturismo*</b>	1/2/3/4/5 girasoli	€ 1,50
<b>Locazioni turistiche</b> : unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate		€ 1,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE BORTOLAN, Claudio Marian e stampato il giorno 16/12/2025 da Francesca Basso.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. di dare atto che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, conservazione e promozione del patrimonio culturale ed ambientale del territorio anche attraverso l'organizzazione e realizzazione di eventi oltre a quelli sottesi al miglioramento dei servizi pubblici locali;
4. di dare atto, pertanto, che gli importi da iscrivere in bilancio sono i seguenti:  
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati  
CATEGORIA 41- Imposta di soggiorno  
Anno 2026: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 340.000,00;  
Anno 2027: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 340.000,00;  
Anno 2028: 10101.41.0018 - IMPOSTA DI SOGGIORNO € 340.000,00;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Stante l'urgenza, motivata dalla necessità di rispettare i termini prodromici affinché le tariffe come approvate possano avere effetto dal 01 gennaio 2026, con separata votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ANNO  
2026**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**Claudio Marian**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**  
**dott. Simone Bortolan**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE BORTOLAN, Claudio Marian e stampato il giorno 16/12/2025 da Francesca Basso.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE**  
*Città metropolitana di Venezia*

Settore Economico Finanziario – U.O. Entrate, Tributi

Proposta di deliberazione N. 87 del 09/10/2025

**Oggetto :**

IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE  
ANNO 2026

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 23/10/2025

La Responsabile del Settore Economico  
Finanziario

MARZIA LEONARDI / Intesi Group S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

*Città metropolitana di Venezia*

Settore Economico Finanziario – U.O. Entrate, Tributi

Proposta di deliberazione N. 87 del 09/10/2025

**Oggetto :**

IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE  
ANNO 2026

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 23/10/2025

La Responsabile del Settore Economico  
Finanziario

MARZIA LEONARDI / Intesi Group S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



**COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE**  
*Città metropolitana di Venezia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 82 del 23/10/2025**

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ANNO 2026**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30/10/2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Settore Affari Generali**  
**MASCHIETTO DONATELLA / Namirial S.p.A./02046570426**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diventa esecutiva il 10/11/2025

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Il Responsabile del Settore Affari Generali**  
**MASCHIETTO DONATELLA / Namirial S.p.A./02046570426**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)